



REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA LUISS GUIDO CARLI

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dallo Statuto di autonomia della LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e, in particolare dall'art. 20, disciplina l'organizzazione dell'attività del nucleo di valutazione e il suo funzionamento.

Art. 2

Composizione, nomina, durata e rinnovo

Il nucleo è composto da:

- 1 docente di ruolo della LUISS esperto di valutazione (*che lo Presiede*)
- 2 esperti di valutazione, esterni all'Ateneo
- 1 studente (rappresentante degli studenti eletto in Consiglio di Amministrazione)

Il comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sentito il senato accademico, nomina i componenti e il presidente del nucleo.

I componenti del nucleo ricevono un mandato di durata triennale e possono essere rinnovati.

I componenti ricevono un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito dal Comitato Esecutivo.

Qualora taluno dei componenti si dimetta, o comunque in qualsiasi altro modo cessi l'esercizio delle sue funzioni non portando a termine il proprio mandato, il comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sentito il senato accademico, provvede tempestivamente alla sostituzione. Il componente subentrante rimane in carica per lo scorcio di mandato.

Art. 3

Compiti e finalità

Nel rispetto della l. 24 dicembre 1993, n. 537 e della l. 19 ottobre 1999, n. 370, il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia, svolgendo funzioni propositive, di verifica e di consultazione in materia di valutazione della didattica, della ricerca, dei servizi e di ogni altra attività gestita dall'Ateneo.

In particolare il nucleo:

- a. promuove le misure, gli strumenti, e le indagini mirate a valutare la didattica, la ricerca e i servizi e ogni altra attività gestita dall'Ateneo;
- b. cura la predisposizione di dati e informazioni che possono risultare utili agli organi di governo dell'Università;
- c. fornisce agli organi di governo dell'Università qualsiasi parere che gli venga richiesto in materia di valutazione, nonché le proprie indicazioni per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità delle attività universitarie;
- d. svolge altresì, alle scadenze previste, tutti gli adempimenti richiesti ai nuclei di valutazione di ateneo, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,



dall'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) nonché da altri organismi istituzionali.

Oltre a questi compiti, il nucleo di valutazione – in attuazione delle direttive dell'ANVUR (documento del 9 gennaio 2013) e del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47 in tema di autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario – svolge un'attività annuale di sorveglianza e di indirizzo volta a:

- a. valutare l'efficacia complessiva della gestione in AQ (Assicurazione della Qualità) della didattica e della ricerca;
- b. accertare se l'organizzazione e l'attività documentata del Presidio della Qualità siano strutturate in modo efficace a mettere in atto l'AQ nelle singole articolazioni interne (Dipartimenti, Corsi di Studio, Scuole, ecc.) e nell'Ateneo nel suo complesso;
- c. accertare se l'organizzazione dell'Ateneo e delle sue articolazioni interne (Dipartimenti, Corsi di Studio, Scuole, ecc.) attraverso le proprie azioni concrete, opportunamente documentate, dimostri che quanto previsto e programmato dai Corsi di Studio e dai Dipartimenti è effettivamente tenuto sotto controllo in modo sistematico e documentato cioè compiendo tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi e verificarne il grado di raggiungimento;
- d. accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'Accreditamento Iniziale e Periodico dei Corsi di Studio e delle Sedi; e. accertare se gli organi di governo dei Corsi di Studio e dell'Ateneo tengano conto dell'attività del Presidio della Qualità e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti nella Relazione Annuale;
- e. verificare che i Rapporti di Riesame delle attività di formazione siano redatti in modo corretto e utilizzati per identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attività di formazione;
- f. formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo.

Art. 4

Organizzazione e funzionamento

Il nucleo di valutazione è convocato dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno e ne sovrintende i lavori.

In caso di assenza del Presidente, convoca e presiede il nucleo il componente delegato a tal fine.

Il nucleo si riunisce almeno tre volte l'anno.

La convocazione del nucleo deve essere comunicata a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione; l'invio può essere effettuato tramite telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo. Nei casi di urgenza la comunicazione può avvenire anche solo ventiquattro ore prima e può essere comunicata ai componenti tramite qualsiasi mezzo idoneo.

Il nucleo può essere convocato in seduta straordinaria qualora almeno 1/3 dei componenti ne faccia motivata richiesta al presidente, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.



Affinché il nucleo sia validamente costituito e possa quindi operare legittimamente, devono essere presenti almeno due dei suoi componenti. Le deliberazioni e i pareri sono assunti a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Al termine di ogni seduta viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente in cui vengono riportate le deliberazioni assunte e i termini essenziali del dibattito. Copia del verbale viene inviata a tutti i componenti del nucleo. L'ufficio di supporto cura la verbalizzazione.

Le riunioni del nucleo possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente (o, in caso di sua assenza, colui che lo sostituisce) deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta.

Eccezionalmente, qualora si presentassero delle scadenze tali da non permettere l'organizzazione di una riunione, il nucleo di valutazione può approvare dei documenti tramite e-mail; in questo caso, le deliberazioni e i pareri saranno sempre assunti a maggioranza e, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Art. 5

Accesso alle informazioni e pubblicità degli atti

L'Università assicura al nucleo il diritto di accesso alle informazioni e ai dati in possesso degli uffici e di ogni altra unità organizzativa, necessari allo svolgimento della propria attività.

L'Università autorizza la diffusione degli atti prodotti dal nucleo, nel rispetto della normativa a tutela della *privacy*.

Art. 6

Risorse

Il comitato esecutivo, in sede di formazione del bilancio preventivo, dispone l'assegnazione delle risorse necessarie al funzionamento del nucleo e allo svolgimento delle attività programmate.